



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 306**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla L.r. 1/2015

In sede referente		Seduta del 3 giugno 2025					
Favorevole		All'unanimità					
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto	
Bugliani Giacomo	PD		☒	☒	☐	☐	
Tozzi Elisa	FdI		☒	☒	☐	☐	
Mercanti Valentina	PD		☒	☒	☐	☐	
Capirossi Fiammetta	PD		☒	☒	☐	☐	
Casucci Marco	GM-ML		☒	☒	☐	☐	
Fantozzi Vittorio	FdI		☐	☐	☐	☐	
Pieroni Andrea	PD		☒	☒	☐	☐	
Sguanci Maurizio	IV		☒	☒	☐	☐	
Pareri esaminati			favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
obbligatorio Commissione Controllo		(art. 65)	☐	☐	☐	☐	☒
osservazioni Consiglio Autonomie Locali		(art. 68)	☐	☐	☐	☒	☐
osservazioni Commissione Pari Opportunità		(art. 71)	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali		(art.75)	☐	☐	☐	☐	☒
secondario xxx Comm. allegato –		(art. 44)	☐	☐	☐	☐	☒
Istruttoria							
Scheda di legittimità		Con rilievi	☐	Senza rilievi	☒		
Scheda fattibilità		Con rilievi	☐	Senza rilievi	☒		
Attestazione copertura finanziaria		Acquisita	☐	Non richiesta	☒		
Approvato con	Modifiche al titolo		☐	Modifiche al testo	☒	Drafting	☒
	Proposta di risoluzione		☐			Sostanziali	☐

Note:

La funzionaria EQS
Riccarda Casini
RICCARDA CASINI
04.06.2025 09:47:36
GMT+02:00

MARCECECILIA
TOSETTO
04.06.2025 11:55
GMT+02:00

Proposta di legge **n. 306**

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 35 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. Il Consiglio regionale, con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 695 nella seduta del 21 dicembre 2023, al fine di semplificare le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare, ha ritenuto opportuno procedere, con una specifica proposta di legge, alla riallocazione del fondo speciale previsto dall'articolo 16 della l.r. 1/2015 per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare non più sul bilancio del Consiglio regionale bensì direttamente sul bilancio regionale;
2. L'iscrizione del fondo speciale nel bilancio regionale consente, altresì, di recepire le osservazioni emerse nelle relazioni degli ultimi anni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, sulla copertura delle leggi di spesa. Per i giudici contabili, infatti, il vigente articolo 16 **della l.r. 1/2015** ha reciso il collegamento tra il bilancio della Regione e quello del Consiglio configurando un sistema non coerente con la ripartizione di funzioni tra Consiglio regionale, cui spetta l'esercizio della potestà legislativa, e Giunta regionale competente all'attuazione delle politiche pubbliche tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul bilancio della Regione;
3. La peculiare natura dell'iniziativa legislativa consiliare rispetto all'iniziativa legislativa della Giunta regionale strettamente connessa all'indirizzo politico di legislatura e ancor prima al programma di governo di cui all'articolo 32 dello Statuto, consente di prevedere per la copertura finanziaria di proposte di legge d'iniziativa consiliare una disciplina in parte diversa da quella di cui al vigente articolo 15 **della l.r. 1/2015** relativo al fondo speciale per i provvedimenti di iniziativa di Giunta. Infatti, l'iniziativa statutariamente garantita a ciascun consigliere risulta autonoma rispetto agli interventi normativi necessari all'attuazione delle politiche settoriali che integrano il programma di governo.

Approva la presente legge

Art. 1

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015

1. L'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale

1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa di ciascun consigliere ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.
2. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge
Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015

Relazione illustrativa

Con la proposta di legge in oggetto, si interviene sulla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) per semplificare, così come ritenuto opportuno nell'ordine del giorno n. 695 approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 2023, le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare, riallocando il fondo speciale - previsto dall'articolo 16 della l.r. 1/2015 per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare - non più sul bilancio del Consiglio regionale bensì direttamente sul bilancio regionale.

L'iscrizione del fondo speciale nel bilancio regionale consente, altresì, di recepire le osservazioni emerse nelle relazioni della Corte dei conti - sezione regionale di controllo - sulla copertura delle leggi di spesa degli ultimi anni. I giudici contabili, invero, avevano evidenziato che gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle leggi di iniziativa consiliare sono posti dal vigente articolo 16 a carico del bilancio del Consiglio regionale senza l'iscrizione nel bilancio regionale del fondo speciale destinato alla copertura delle leggi di iniziativa consiliare. Tale circostanza non appare coerente per i giudici con la ripartizione di funzioni tra Consiglio regionale – cui spetta l'esercizio della potestà legislativa – e Giunta regionale che è l'organo esecutivo della Regione competente all'attuazione delle politiche pubbliche tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul bilancio della Regione. L'articolo 1 della proposta sostituisce l'articolo 16 della l.r. 1/2015 prevedendo l'iscrizione nel bilancio regionale del fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare.

L'articolo 2 della proposta reca la clausola di invarianza finanziaria.